

ALLEGATO B)

ACCORDO CONTRATTUALE

tra l'Azienda USL Toscana Centro e Valori Solidali S.r.l. Impresa Sociale per l'esecuzione di prelievi ematici ed il ritiro di campioni biologici per la Zona distretto Firenze Sud Est Comune di Barberino Tavarnelle - Durata dalla data dell'ultima sottoscrizione al 31/12/2027

CIG BCA071D808

PREMESSO

- che il D. Lgs. n. 502 del 30.12.1992 e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento agli articoli:

a) 8 - ter *“Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie”*

b) 8 - quarter *“Accreditamento istituzionale”*

c) 8 - quinquies *“Accordi contrattuali”*

prevede che le Regioni assicurino i livelli essenziali e uniformi di assistenza di cui all'articolo 1 avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali nonché di soggetti accreditati, nel rispetto degli accordi contrattuali;

- che, ai sensi della stessa disposizione legislativa, la realizzazione di strutture sanitarie e l'esercizio di attività sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale e l'esercizio di attività sanitarie a carico del Servizio Sanitario Nazionale sono subordinate, rispettivamente, al rilascio delle autorizzazioni, dell'accreditamento, nonché alla stipulazione delle convenzioni;

- che ai sensi dell'art. 8-quinquies del medesimo D. Lgs 502/1992 e s.m.i, la Regione e le Unità Sanitarie Locali stipulano con strutture private accreditate contratti che indicano, tra l'altro, il volume massimo di prestazioni che le strutture presenti nell'ambito territoriale della medesima Unità Sanitaria Locale si impegnano ad assicurare;

RICHIAMATI

- la L.R. n. 40 del 2005 e s.m.i;

- la Legge Regionale n. 51 del 5.8.2009 e s.m.i;

- il Regolamento 16 settembre 2020, n. 90/R *“Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie. Modifiche al regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51, approvato*

con decreto del Presidente della Giunta regionale 17 novembre 2016, n. 79. Revoca DPGR n. 85/R dell' 11 agosto 2020”;

- la delibera DGRT n. 1530 del 19/12/2024 e smi “*Oggetto: Adozione Nomenclatore regionale delle prestazioni specialistiche ambulatoriali erogabili nell'ambito del servizio Sanitario Regionale, di cui all'allegato 4 DPCM 12 gennaio 2017, e relative tariffe;*

- il DPCM 12 gennaio 2017 con il quale sono definiti i Livelli Essenziali di Assistenza di cui all'art. 1 co.7 del D. Lgs n.502/92;

- la Delibera di Giunta Regionale n.504 del 15 maggio 2017 di recepimento del DPCM 12 gennaio 2017;

- il D.M. del 13/12/2022 “*Intesa ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della Legge 5 agosto 2022, n.118 sullo schema di decreto del Ministero della Salute in materia di valutazione delle attività erogate in termini di qualità, sicurezza e appropriatezza per l'accreditamento e per gli accordi contrattuali con le strutture sanitarie*”;

- la Delibera G.R.T. n. 738/2026 “*Nuova determinazione dei tetti economici massimi per l'acquisto di prestazioni dalle strutture sanitarie provate accreditate per gli anni 2026,2027 e 2028. Revoca della delibera n. 240/2026.*”;

- la Delibera G.R.T. n.604 del 06.05.2019 “*Piano Regionale Governo Liste di Attesa 2019 – 2021*”;

- il Decreto Lgs.196/03 “*Codice in materia di protezione dei dati personali*”, così come modificato con D. Lgs. 101/18 “*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*”, che prevede l'obbligo per il titolare del trattamento dei dati di stipulare, con il responsabile del trattamento, atti giuridici in forma scritta che specificano la finalità perseguita, la tipologia dei dati, la durata e le modalità di trattamento, gli obblighi e i diritti del responsabile del trattamento, e che il responsabile effettui il trattamento attenendosi alle condizioni stabilite ed alle istruzioni impartite dal titolare;

- il Provvedimento generale n. 243 del 15/5/2014 recante le «*Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati*», pubblicato in G.U. n.

134 del 12/6/2014 e in www.gdpd.it, doc. web n. 3134436 (di seguito “Linee guida in materia di trasparenza”);

- la Delibera D.G. n 250 del 20.02.2020 “*Sistema aziendale Privacy: procedura per la violazione dei dati*” cd Data Breach;

- il Comunicato Presidente ANAC 03.07.2024 “*Indicazioni in merito all’inserimento di dati personali nelle informazioni trasmesse alla BDNCP e/o pubblicate sul sito istituzionale delle amministrazioni*”;

- la delibera ANAC n. 19 del 28/01/2026 “*Piano Nazionale Anticorruzione 2025*” per il triennio 2026-2028;

VISTA

- la delibera del Direttore Generale n. 641 dell’08/06/2026 “*Approvazione avviso di manifestazione di interesse per acquisizione prestazioni di prelievo venoso e consegna campioni biologici per l’ambito di Firenze Sud Est comune di Barberino Tavarnelle e nomina commissione di valutazione istanze*” con la quale è stato approvato l’Avviso di Manifestazione di Interesse rivolto all’individuazione di soggetti accreditati per l’acquisizione di prestazioni di prelievo venoso ambulatoriale e consegna campioni biologici per la Zona distretto Firenze Sud Est, Comune di Barberino Tavarnelle, per le annualità 2026-2027, per un tetto finanziario complessivo annuo massimo di € 20.750,00, riproporzionato in quota parte per il 2026, durata dell’accordo dalla data di ultima sottoscrizione al 31/12/2027, con possibilità di eventuale proroga fino ad un massimo di sei mesi nelle more di una nuova manifestazione di interesse;

- la delibera del Direttore Generale n. 934 del 30/07/2026 nella quale, a seguito del verbale della commissione di valutazione del 02/07/2026, è stato indicato l’esito per l’avviso di cui alla suddetta delibera, che individua “Valori Solidali S.r.l. Impresa Sociale”, struttura idonea alla sottoscrizione dell’accordo per l’esecuzione di prestazioni di prelievo venoso e consegna campioni biologici per la Zona distretto Firenze Sud Est, Comune di Barberino Tavarnelle, per il punto prelievi ubicato in Barberino Tavarnelle (FI) via Benedetto Naldini n. 24, per il quale la struttura è in possesso di autorizzazione rilasciata dal Comune di Barberino Tavarnelle e Decreto Dirigenziale di accreditamento rilasciato da Regione Toscana n. 3559 del 03/03/2022, n. 3890/2026 e 5013/2026, così come confermato dal settore competente della regione Toscana con comunicazione del 08/07/2026, conservata agli atti d’ufficio, per il **tetto massimo annuo di € 20.750,00**,

assegnato per le annualità 2026-2027, riproporzionato in quota parte per il 2026;

TRA

l'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO, di seguito denominata “**Azienda**”, codice fiscale e partita IVA 06593810481, con sede legale in Firenze Piazza Santa Maria Nuova 1, nella persona del Direttore della SOS Procedure amministrative privato accreditato, delegato alla stipula del presente atto con deliberazione del Direttore Generale n. 934 del 30/07/2026;

E

VALORI SOLIDALI S.R.L. IMPRESA SOCIALE di seguito denominato “**Struttura**”, partita IVA/C.F. 07118060487, con sede legale in Firenze via della Mattonaia n. 17, nella persona del proprio rappresentante legale dott. Enrico Sardelli, domiciliato per la carica presso la struttura stessa;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2 - Oggetto e volumi di prestazioni

L'oggetto del presente accordo concerne l'esecuzione, da parte della Struttura Valori Solidali S.r.l. Impresa Sociale, di prelievi ematici a favore degli iscritti/domiciliati al Servizio Sanitario Regionale, presso il punto prelievi del presidio ambulatoriale sito in Barberino Tavarnelle, via Benedetto Naldini n. 24.

Presso il suddetto punto prelievi è previsto che la Struttura esegua prestazioni di prelievi ematici e consegna campioni biologici relativi ad esami analizzati dal Laboratorio Analisi del presidio ospedaliero aziendale competente per territorio, per le annualità 2026-2027, per un tetto economico complessivo annuale pari a **€ 20.750,00**.

Si precisa che, in quanto nuovo punto prelievi decentrato convenzionato, solo per l'annualità 2026, il tetto massimo di **€ 20.750,00** si reputa riproporzionato per le mensilità di validità del presente accordo considerando la data di avvio per l'erogazione delle prestazioni:

- dal 01/09/2026 al 31/12/2026 tetto massimo stimato pari a **€ 6.917,00,00**;
- dal 01/01/2027 al 31/12/2027 tetto massimo complessivo **€ 20.750,00**.

L'importo assegnato costituisce tetto massimo di spesa, inderogabile.

L'Azienda, secondo gli obblighi di legge relativi alla gestione della spesa pubblica, non può riconoscere importi richiesti per prestazioni erogate oltre l'importo deliberato.

Le prestazioni saranno effettuate per il periodo di durata di cui all'art. 11 del presente accordo, presso il punto prelievo ubicato in Barberino Tavarnelle via Benedetto Naldini n. 24, nei giorni e orari di apertura confermati alla Commissione con pec del 03/07/2026, nel caso specifico lunedì, giovedì e sabato dalle ore 07.30 alle ore 09.30.

In ogni caso, le aperture su ZEROCODE dovranno essere programmate pianificando l'erogazione delle prestazioni rispettando il budget assegnato, senza alcun sforamento, in modo tale da garantire continuativamente l'attività sul territorio per tutte le mensilità e per la durata del presente accordo.

L'Azienda procederà, per il periodo di riferimento, alla verifica dell'erogato almeno trimestralmente e, su indicazione del Direttore SOS Coordinamento Sanitario Servizi Zona Sud Est e/o del Direttore Zona Distretto, potrà intervenire per garantire che la programmazione effettuata dalle Strutture sia coerente con il tetto economico assegnato:
- nel caso in cui l'Azienda rilevi incongruenze tra pianificazione e budget sarà richiesta alla Struttura una verifica ed eventuale riformulazione della programmazione

- qualora la Struttura non provveda, l'Azienda potrà, d'ufficio, procedere:

a) alla riduzione del tetto economico assegnato se l'offerta risulta essere inferiore al budget annuale

b) alla riduzione dell'offerta pianificata se tale offerta risulta superiore al budget annuale assegnato e disponibile.

I volumi sopra definiti saranno caricati almeno per l'80% sul Sistema ZEROCODE aziendale, il restante 20%, sempre all'interno del budget assegnato, potrà essere utilizzato per gli accessi diretti per urgenze, con priorità indicata sull'impegnativa, per esami ciclici e, in via residuale, per l'accettazione di prescrizioni redatte su impegnativa rossa, non dematerializzata.

Art. 3 – Modalità di accesso

Secondo quanto indicato nell'Istruzione Operativa Aziendale “*Gestione amministrativa dei punti prelievo decentrali convenzionati IO.DDEC.08*”, consegnata alla Struttura al momento della sottoscrizione del presente accordo, l'accesso al servizio riservato a favore degli

iscritti/domiciliati al Servizio Sanitario Regionale è subordinato alla prescrizione tramite ricetta dematerializzata o compilata sul ricettario del Servizio Sanitario Regionale.

La Struttura effettua i prelievi con accesso su prenotazione, tramite il portale online regionale ZEROCODE per almeno l'80% delle prestazioni.

Potrà essere previsto l'accesso diretto per urgenze, con priorità indicata sull'impegnativa, per esami ciclici e per l'accettazione di prescrizioni redatte su impegnativa rossa, in parte minoritaria, al massimo fino al 20% del totale delle prestazioni, e comunque sempre all'interno del budget stabilito.

L'Azienda non riconosce prestazioni in accesso diretto (senza prenotazione) erogate oltre il 20% del volume complessivo assegnato.

La Struttura si rende disponibile a partecipare, condividere e applicare percorsi aziendali operativi al fine di implementare i livelli qualitativi delle prestazioni erogate.

Al momento dell'accettazione saranno fornite ai pazienti le indicazioni relative all'importo e alle modalità di pagamento del ticket, se dovuto, nonché al giorno previsto per il ritiro del referto e alle modalità di ritiro.

L'accettazione avviene utilizzando l'applicativo di accettazione ONIT, od altro software individuato dall'Azienda.

L'Azienda doterà la sede del Punto Prelievi di dispositivo POS per l'effettuazione dei pagamenti riferiti al ticket per le prestazioni oggetto del presente atto.

Tale modalità dovrà essere utilizzata al momento dell'accettazione e prima dell'erogazione della prestazione, in via prioritaria rispetto alle altre modalità di pagamento quali:

- Portale Regionale IRIS <https://iris.rete.toscana.it>,
- APP SmartSST;
- presso i PSP – Prestatori di Servizi di Pagamento che espongono il logo PAGOPA.

L'Azienda si rivolgerà alla Struttura per le penali eventualmente richieste al Dipartimento Amministrazione Pianificazione e Co.Ge- Area Amministrazione e Finanza dell'Azienda, dal gestore del Servizio di Tesoreria e Cassa per l'Azienda USL Toscana Centro a seguito dello smarrimento e/o danneggiamento del suddetto POS da parte del personale operante nel/nei punto/i prelievi.

Il pagamento del ticket deve avvenire esclusivamente prima dell'effettuazione del prelievo ematico e/o alla consegna del materiale biologico. La verifica del pagamento del ticket

deve essere svolta dall'Associazione/Istituto ove l'utente si rivolge prima della prestazione stessa.

Con l'assegnazione del POS da parte dell'Azienda alla sede del Punto Prelievo l'esecuzione della prestazione dovrà avvenire esclusivamente dopo il pagamento da parte dell'utente. Qualora l'Azienda rilevi il mancato pagamento del ticket procederà al recupero del valore del ticket sulla prima fattura mensile utile da liquidare alla Struttura stessa.

I referti, in via prioritaria, sono pubblicati e resi disponibili su Fascicolo Sanitario Elettronico, in via residuale, quando richiesto dall'utente, saranno consegnati dalla Struttura così come indicato nella sopra citata procedura aziendale. La modalità di consegna del referto viene registrata utilizzando l'apposito programma Aziendale dedicato.

Art. 4 – Adempimenti delle parti

In caso di avvio dell'attività convenzionata presso un nuovo punto prelievi, le parti si impegnano a collaborare in modo tale da rendere la sede operativa, e quindi si impegnano a dare esecuzione alla convenzione con l'erogazione delle prestazioni, entro 30 giorni dalla data di ultima sottoscrizione dell'accordo.

Per l'espletamento del servizio la Struttura assicura:

- idonei locali regolarmente accreditati ai sensi della L. R. n. 51 del 5.8.2009 e smi del Regolamento 16 settembre 2020, n. 90/R “*Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie. Modifiche al regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 , approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 17 novembre 2016, n. 79. Revoca DPGR n. 85/R dell'11 agosto 2020;*
- personale addetto all'accettazione dell'utente e all'inserimento dei dati anagrafici e di tutte le prestazioni di laboratorio prescritte dal Medico sulla ricetta rossa o dematerializzata mediante l'applicativo di accettazione ONIT, o altro software che in futuro venga individuato dall'Azienda;
- personale sanitario addetto all'attività di prelievo;
- l'osservanza, nell'espletamento del servizio, dei protocolli operativi dell'Azienda;
- il recapito, con propri mezzi e personale e secondo procedura aziendale, delle provette al Presidio Ospedaliero San Giovanni di Dio, entro le ore 11:00 del giorno stesso del prelievo o comunque entro l'orario indicato e/o concordato con il referente aziendale del Laboratorio Analisi di riferimento;

- per le sole ricette rosse, la consegna alla SOC Affari generali tramite richiesta da inviare all'ufficio dell'Archivio aziendale. In base alla vigente normativa per le ricette dematerializzate l'obbligo di conservazione si ritiene assolto dal SAC (Sistema Accoglienza Centrale /SistemaTS) e dal SAR (Sistema Accoglienza Regionale);
- la fornitura di cotone, disinfettante, lacci emostatici, dispositivi individuali previsti dal D. Lgs.81/08;
- di garantire l'utilizzo del sistema CUP/ONIT accettatore;
- di stipulare prima della sottoscrizione dell'accordo, una polizza assicurativa, a copertura dei rischi inerenti l'attività svolta per conto dell'Azienda con mezzi, strumenti e personale propri della Struttura, nonché polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, esonerando l'Azienda USL Toscana Centro da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero verificarsi nell'espletamento dell'attività oggetto del presente Avviso, con copertura da mantenere per almeno 10 anni (copia della polizza dovrà essere inoltrata all'Azienda al momento della sottoscrizione dell'accordo).

La Struttura dovrà inoltre dotare l'ambulatorio, con oneri a proprio carico, compresi i materiali di consumo, di:

- carrello emergenza con “defibrillatore”, come da normativa vigente;
- centrifuga per le provette, con le caratteristiche indicate dal settore competente dell'Azienda;
- computer per l'accettazione collegato ad internet;
- stampante per i vari moduli.

Lo smaltimento dei “rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo” è a carico della Struttura che deve attenersi a quanto disposto dal D. Lgs. 152 del 3.4.2006 e s.m.i. e al D.P.R. 254 del 15.07.2003 e s.m.i. e adeguarsi alla relativa procedura aziendale. L'Azienda si riserva di effettuare appositi controlli sul rispetto di quanto sopra specificato.

L'Azienda provvede:

- ad installare e aggiornare il programma aziendale di accettazione e a garantire eventuali interventi tecnici in caso di malfunzionamento;
- a fornire la stampante termica (stampante zebra o similare) per le etichette con codice a barre e il materiale di consumo – etichette, ribbon e toner. La manutenzione ordinaria e straordinaria della stampante termica è a carico dell'Azienda;

- a fornire il seguente materiale sanitario di consumo: adattatori luer, camicia per prelievo sottovuoto, aghi a farfalla, aghi prelievo, aghi cannula, provette, contenitori per materiali biologici e contenitori per il trasporto delle provette e dei materiali biologici, come da elenco dei prodotti inviato alla Struttura al momento della sottoscrizione dell'accordo contrattuale;
- a formare ed affiancare con proprio personale esperto gli operatori della Struttura nell'attività di registrazione sul programma aziendale di accettazione richieste per prestazioni di laboratori per alcune sedute nel periodo iniziale.

L'approvvigionamento del materiale di consumo sarà effettuato a cura della Struttura, nella persona del referente appositamente indicato, per singolo punto prelievi convenzionato e autorizzato, su apposito software, fornito da ESTAR e utilizzato dall'Azienda. Per la richiesta, l'autorizzazione, la formazione, l'installazione del software ed il rilascio delle credenziali la Struttura dovrà seguire quanto indicato nell'*Istruzione operativa per approvvigionamento materiale di consumo punti prelievo convenzionati Estratto da: Procedura Specifica Processo approvvigionamento materiale di consumo punti prelievo convenzionati PS.DSAOT.02 del 22/10/2024* consegnata al momento della sottoscrizione della presente convenzione.

Art. 5 – Personale e codice di comportamento

La Struttura assicura che le prestazioni oggetto del presente atto sono eseguite presso la propria Struttura regolarmente accreditata, da personale qualificato, nel pieno rispetto dei dettami della professione sanitaria e in possesso dei requisiti di legge.

Gli operatori preposti al servizio sono tenuti alla osservanza della normativa regionale vigente per gli operatori dei servizi pubblici in materia di tutela dei diritti dell'utente nonché i principi contenuti nel codice di comportamento dell'Azienda USL Toscana Centro adottato con delibera del Direttore Generale n. 91 del 30.01.2024 e pubblicato sul sito aziendale nella voce “amministrazione - trasparente - disposizioni generali - atti generali”.

Art. 6 – Incompatibilità ed elenco del personale

La Struttura prende atto che, ai sensi dell'art. 4, comma 7 della Legge 30 dicembre 1991, n. 412 e dall'art. 1, comma 5, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662:

- l'attività libero professionale dei medici dipendenti dal Servizio Sanitario Nazionale, con rapporto di lavoro esclusivo o non esclusivo, non è consentita nell'ambito

delle strutture accreditate, anche per attività o prestazioni riferite a branche non oggetto del presente contratto;

- il rapporto di lavoro, dipendente o convenzionato, con il Servizio Sanitario Nazionale è incompatibile con l'esercizio di attività o con titolarità o compartecipazione a quote di imprese che possono configurare conflitto di interessi con lo stesso;
- i vigenti accordi collettivi nazionali che disciplinano il rapporto di lavoro convenzionale con le Aziende sanitarie degli appartenenti alle categorie mediche di medicina generale, pediatria di libera scelta, specialistica ambulatoriale interna, prevedono incompatibilità con l'attività nelle strutture private accreditate.

La Struttura, ai sensi dall'art. 1, comma 19, della citata Legge 23 dicembre 1996, n. 662, documenta lo stato del proprio organico a regime, con il quale ha la capacità di garantire l'erogazione delle prestazioni nel rispetto delle incompatibilità previste dalla normativa vigente.

La Struttura si impegna a non utilizzare personale incompatibile ed a verificare tale stato mediante l'acquisizione di apposita dichiarazione sostitutiva scritta, resa da soggetti comunque operanti nella struttura, dalla quale risulti la situazione lavorativa degli stessi.

La Struttura si impegna a non utilizzare personale incompatibile ed a verificare tale stato mediante l'acquisizione di apposita dichiarazione sostitutiva scritta, resa dai soggetti comunque operanti nella struttura, dalla quale risulti la situazione lavorativa degli stessi e a darne comunicazione con apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 all'Azienda entro il 31 gennaio di ogni anno. La documentazione attestante le dichiarazioni sostitutive rilasciate saranno rese all'Azienda ogni qualvolta sia necessaria tale verifica.

In caso di accertata violazione delle disposizioni di cui al presente articolo, sarà applicato quanto previsto all'articolo 13 del presente contratto.

E' fatto altresì divieto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53 del D. Lgs. 165/2001 e smi e del Piano Nazionale Anticorruzione (ANAC art. 1 Linee guida del 25/09/2024), ai dipendenti della AUSL che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali concernenti le attività del presente accordo, di svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego attività lavorativa o professionale presso la Struttura.

La Struttura comunica al momento della sottoscrizione del presente atto e, periodicamente due volte l'anno con cadenza semestrale, alla SOS Procedure amministrative privato accreditato, l'elenco del personale che opera all'interno della Struttura con rapporto di lavoro subordinato o di altra forma legale di collaborazione, fatto salvo che l'Azienda, per proprie esigenze, potrà richiedere l'elenco del personale ogni qualvolta lo riterrà necessario.

In tale elenco sarà indicato anche il personale che avrà scelto di esercitare in regime di libera professione. Le eventuali modifiche saranno comunicate tempestivamente.

L'elenco dovrà essere trasmesso in formato excel editabile e in formato pdf.

Qualora non sia rispettate le scadenze o non venga inviata risposta alle richieste dell'Azienda, saranno sospesi i pagamenti fino all'invio del dato richiesto.

La Struttura si impegna, nei rapporti con i propri dipendenti, all'osservanza di tutta la normativa nazionale vigente in materia di lavoro, della Legge n. 189 del 30/07/2002, D. Lgs. N. 276 del 10/09/2003, e all'applicazione del contratto di lavoro al momento della sottoscrizione del presente accordo contrattuale.

Art. 7 - Privacy

Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 (RGPD), del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni apportate dal D. Lgs. n. 101/2018, delle deliberazioni del Direttore Generale n. 179 del 30.01.2019 visibile sul sito aziendale www.uslcentro.toscana.it alla voce "privacy" e n. 250 del 20.02.2020 "Sistema aziendale privacy: procedura per la violazione dei dati" c.d. Data Breach.

Ai sensi di quanto indicato ai punti 4, 5 e 6 del dispositivo della sopra richiamata delibera 179/2019, è allegato al presente accordo contrattuale, quale sua parte integrante e sostanziale, l'"Atto di nomina a Responsabile del Trattamento Dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679".

Il Referente trattamento dei dati competente provvederà con le modalità di cui all'art. 24 dell'allegato C al contratto tra Azienda e Valori Solidali S.r.l. Impresa Sociale per l'ambulatorio sito in Barberino Tavarnelle via Benedetto Naldini n. 24, di cui al presente provvedimento, ove è prevista la possibilità di impartire per iscritto eventuali ulteriori specifiche che dovessero risultare necessarie per il corretto svolgimento delle attività di trattamento dei dati e in considerazione dell'istituzione Gruppo di Lavoro Protezione Dati (punto 8 del dispositivo della deliberazione del Direttore Generale n. 179/19).

Art. 8 - Tariffe e Modalità di pagamento

L'Azienda corrisponderà alla Struttura, per il prelievo ematico ambulatoriale, la tariffa di € 5,00, così come previsto dal vigente Nomenclatore Tariffario Regionale, salvo successivi adeguamenti. La tariffa comprende la consegna delle provette, l'accettazione, il prelievo, il trasporto e la consegna del campione presso il Laboratorio Analisi aziendale, le procedure per l'acquisizione e la consegna del referto.

Nel caso in cui sia richiesto il solo ritiro del campione biologico corrisponderà altresì un rimborso di € 1,50 per ogni accettazione e consegna del referto. Tale somma comprende la consegna delle provette, l'accettazione, il ritiro del campione biologico, il trasporto e la

consegna del campione presso il Laboratorio Analisi aziendale, le procedure per l'acquisizione e la consegna del referto.

Le prestazioni remunerate saranno esclusivamente quelle inserite nella procedura aziendale ONIT e, comunque, in quella utilizzata e indicata dall'Azienda.

Per il calcolo del dovuto economico alla struttura, viene considerato il prelievo ematico e/o di consegna campioni biologici registrati su ONIT in una medesima giornata per ogni specifico paziente, indipendentemente dal numero di "accettazioni" effettuate dal personale sull'applicativo ONIT nell'arco di una stessa giornata, con esclusione dei prelievi ripetuti relativi ad esami orari (es. Prolattina base e 60 minuti ed in generale le curve da carico o curve da stimolo per le quali ad una singola richiesta sono associati più prelievi). Come stabilito dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 dicembre 2019, all'articolo unico, comma 1, lett. a) dal giorno 1 gennaio 2021 decorre l'obbligo per l'utilizzo degli ordinativi elettronici negli acquisti di servizi da parte della Pubblica Amministrazione.

La Struttura dovrà quindi utilizzare, secondo quanto disposto dal suddetto Decreto, il sistema di gestione "NSO Nodo di Smistamento degli Ordini", al fine di poter emettere e trasmettere in forma elettronica i documenti informatici attestanti le ordinazioni per l'acquisizione delle prestazioni effettuate.

Il termine di pagamento della fattura è fissato in 60 giorni, decorrenti:

- ✓ dalla data di ricevimento della fattura elettronica da parte della SOC Fornitori utilizzando il Sistema di Interscambio SdI.

L'Azienda potrà variare il software aziendale di accettazione a seguito di mutate esigenze aziendali/regionali, dandone comunicazione formale alla Struttura che dovrà prontamente utilizzarlo; in difetto l'Azienda sospenderà la liquidazione delle competenze.

L'Azienda si intende esonerata da ogni obbligo nei confronti della Struttura relativamente ai prelievi eseguiti oltre il tetto/tetti indicato/i nel presente contratto.

L'Azienda, prima di procedere al pagamento di quanto spettante, acquisisce d'ufficio il Documento di regolarità contributiva DURC della Struttura e delle Mandanti per quanto concerne gli eventuali versamenti dovuti a INPS/INAIL/CASSE EDILI e nel caso di certificato irregolare della Struttura o della Mandante provvederà ad attivare l'intervento sostitutivo secondo quanto disposto dall'art. 4 comma 2 del D.P.R. 207/2010 e art. 31 commi 3 e 8 bis del D.L. 69/2013 convertito dalla L. 98/2013.

Art. 9 – Polizze Assicurative

Nell'esecuzione delle prestazioni la Struttura si impegna a tenere indenne l'Azienda ed i suoi operatori da eventuali responsabilità presenti e future relativamente ad eventuali danni provocati a terzi e riconducibili alla condotta del personale della Struttura o determinati da guasti o malfunzionamenti delle apparecchiature o comunque dall'immobile e sue pertinenze.

La Struttura garantisce il possesso di idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi inerenti l'attività svolta per conto dell'Azienda con mezzi, strumenti e personale propri della Struttura, nonché polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, esonerando l'Azienda USL Toscana Centro da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero verificarsi nell'espletamento dell'attività oggetto del presente Avviso, con copertura da mantenere per almeno 10 anni (copia della polizza dovrà essere inoltrata all'Azienda al momento della sottoscrizione dell'accordo).

Per quanto attiene la copertura assicurativa, si applica quanto indicato all'art.10 "Obbligo di assicurazione" della Legge 8 marzo 2017, n.24 "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie".

La Struttura è tenuta all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori, ed in specifico ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti.

Art. 10 – Verifiche

La Struttura riconosce all'Azienda il diritto di procedere in qualsiasi momento a verifiche sulla qualità, efficacia e congruità delle prestazioni erogate, ed alla idoneità dei locali e delle apparecchiature in uso presso la Struttura, ferma restando ogni altra competenza dell'Azienda in materia di Igiene delle strutture sanitarie e di medicina del lavoro e di controlli in merito al rispetto formale, sostanziale ed economico finanziario del presente contratto.

Art. 11 – Durata, proroga, inadempienze, sospensione, recesso, risoluzione e decadenza del contratto

L'accordo contrattuale avrà durata dalla data di ultima sottoscrizione al 31/12/2027, fatta salva la facoltà per le Parti di darne disdetta, con motivazione scritta e con preavviso di almeno 90 gg tramite lettera raccomandata A/R o PEC.

L'accordo è prorogabile, alle condizioni originarie, con comunicazione ufficiale inviata a cura dell'Azienda, fino ad un massimo di 6 mesi nelle more della definizione di nuova procedura per eventuale manifestazione di interesse.

- Inadempienze e penali.

Nel caso di riscontrate inadempienze al presente contratto, l'Azienda è tenuta a contestare per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni della Struttura e dovranno essere comunicate all'Azienda entro e non oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni. In caso di non accoglimento delle controdeduzioni da parte dell'Azienda, il competente Ufficio aziendale procederà all'applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1.000,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto alla Struttura per le prestazioni rese.

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi del 10 del presente accordo. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per la Struttura dall'adempimento dell'obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'Azienda si riserva di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso di inadempienza o scorretto invio della rilevazione mensile delle presenze.

In caso di avvio di nuovo punto prelievi, si considera inadempienza contrattuale ogni attività e/o inattività della Struttura che causi, senza giustificato motivo, ritardo nell'esecuzione dell'accordo, stabilito entro e non oltre 30 giorni dalla data di ultima sottoscrizione della convenzione, così come previsto dall'art. 4 "*Adempimenti delle parti*".

Per quanto riguarda l'approvvigionamento del materiale sanitario di consumo, a seguito di monitoraggio e segnalazione della SOC Outsourcing, nel caso in cui la Struttura, nella persona del referente indicato, effettui ordini di beni diversi da quelli specificati nel presente accordo all'art. 4 "*Adempimento delle parti*", o nel caso in cui l'ammontare dell'ordine non sia proporzionato alle prestazioni erogate, l'Azienda provvederà ad inviare contestazione tramite comunicazione formale e l'importo della spesa sarà addebitato alla Struttura con apposita fattura.

- Sospensione

L'Azienda si riserva la facoltà di sospendere il contratto qualora accerti il mancato rispetto degli adempimenti previsti dall'art. 4 del presente accordo. Di fronte a tale inosservanza sarà concesso alla Struttura un termine di 30 giorni dalla contestazione affinché si adegui alla normativa. Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il persistere dell'inottemperanza, si procederà a sospendere la accordo per 90 giorni, al termine dei quali, nel caso perduri la violazione, il contratto si intenderà automaticamente risolto.

- Recesso

Qualora la Struttura intenda recedere dal contratto deve darne comunicazione all'Azienda tramite PEC con preavviso di almeno tre mesi.

È fatta salva la facoltà dell'Azienda di recedere dall'accordo prima della scadenza qualora sopravvengano nuove normative Regionali o Nazionali che disciplinano in maniera diversa la materia oggetto del presente atto e/o a seguito di eventuali concertazioni tra la Regione Toscana e le Rappresentanze delle strutture private accreditate che erogano prestazioni ambulatoriali.

- Risoluzione

L'Azienda può risolvere il contratto previa comunicazione scritta inoltrata tramite PEC entro congruo termine e con preavviso, di norma, di un mese, nei seguenti casi:

- a) reiterate contestazioni per fatturazione errata;
- b) reiterate ipotesi di inosservanza delle disposizioni del presente contratto tali da essere valutate dall'Azienda, per la natura dei fatti che le costituiscono o dei motivi che le hanno determinate, causa di risoluzione del contratto;
- c) sospensione dell'attività non preventivamente concordata con l'Azienda;
- d) la violazione degli obblighi di cui al codice di comportamento dell'Azienda UsI Toscana Centro da parte della Struttura;
- e) esito negativo delle verifiche di cui al D. Lgs. 159/2011 "Codice delle leggi antimafia" e smi. relativamente alla Mandante o alle Mandatarie.

L'Azienda può risolvere la presente accordo, nel caso di gravi inadempienze da parte della Struttura, tali da compromettere la funzionalità degli interventi o di non ottemperanza al complesso degli impegni assunti, previa diffida all'adempimento entro congruo termine e sempre che questo sia decorso senza esito positivo o senza che siano state fornite appropriate giustificazioni.

In tutti i casi di risoluzione del presente accordo, il solo onere che competerà all'Azienda sarà relativo alle prestazioni effettuate fino al momento della cessazione dell'accordo.

- Decadenza

Il presente contratto decade di diritto nei seguenti casi:

- a) ritiro dell'autorizzazione/accreditamento sanitario;
- b) accertato caso di incompatibilità ai sensi dell'art. 5 addebitabile a responsabilità della Struttura;
- c) in caso di condanne penali o misure di prevenzione o sicurezza per reati contro il patrimonio, la Pubblica Amministrazione, o per reati di tipo mafioso sulla base della normativa vigente;
- d) in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.

Art. 12 – Responsabili dell'accordo

Sono individuati quali Responsabili dell'accordo:

- a) per l'Azienda:

- il Responsabile di Zona Distretto o suo delegato e il Direttore SOS Coordinamento Sanitario dei Servizi di Zona per il territorio di competenza per la gestione ed organizzazione del servizio;
- il Direttore del Dipartimento Medicina di Laboratorio o suo delegato per gli aspetti tecnico-professionali;
- il Direttore SOS Monitoraggio e controllo gestionale produzione privata convenzionata per la parte riferita agli ordini, liquidazioni e monitoraggio;
- il Direttore della SOS Procedure amministrative privato accreditato per gli aspetti amministrativi dell'accordo;
- il Direttore SOC Outsourcing appropriatezza consumi per il monitoraggio del materiale di consumo;
- il Direttore SOS Cup Servizio gestione agende e call center o suo delegato per gli aspetti riferiti alla rendicontazione dati ZEROCODE;

- b) per il soggetto contraente:

- il rappresentante legale.

Art. 13 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi della determinazione dell'ex AVCP n.371 del 27/07/2022 tale attività è soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

La Struttura, per i pagamenti relativi al presente contratto, si impegna a utilizzare un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa.

Tutti i movimenti finanziari relativi al servizio in questione devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Le parti, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della richiamata legge 136/2010, convengono che nel caso in cui la Struttura non adempia all'obbligazione di eseguire tutte le transazioni relative al presente contratto tramite Istituti Bancari o Poste Italiane Spa, lo stesso si intenderà risolto di diritto.

In base alle nuove disposizioni relative all'avvio del processo di digitalizzazione di cui alla Delibera ANAC n. 582 del 13/12/2023 le fatture dovranno contenere il codice di riferimento al CIG (Codice Identificativo Gara) riportato nell'intestazione dell'accordo.

L'Azienda ai fini del pagamento delle competenze dovute alla Struttura, acquisirà il documento di regolarità contributiva (DURC).

La liquidazione delle competenze avverrà solo nel caso che la Struttura risulti in regola con la contribuzione verso gli Enti previdenziali.

Art. 14 – Adempimenti

La Struttura si impegna ad attuare tutti gli adempimenti necessari per l'ottenimento ed il mantenimento dei requisiti di accreditamento di cui alla L.R. 51/2009 e s.m.i. e al DPGRT n. 79/R del 17.11.2016, compreso – a mero titolo esemplificativo - garantire tutti gli obblighi derivanti dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, anche relativamente alla gestione delle emergenze, alla prevenzione incendi e di primo soccorso, ad interventi di manutenzione Strutturali, edili ed impiantistici, necessari per assicurare il mantenimento della sicurezza dei locali e dell'edificio.

Art. 15 – Spese e clausole finali

Il presente atto consta di n. 18 pagine ed è sottoposto a registrazione solo in caso d'uso a cura e a spese della parte richiedente.

Le spese di bollo, ove dovute, sono a carico del soggetto contraente e assolte nelle modalità previste dalla legge.

Per ogni controversia le parti convengono che sia competente il Foro di Firenze. Per quanto non contemplato nella presente accordo si rinvia alle norme di legge e di regolamenti in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale in quanto applicabili.

Letto, approvato e sottoscritto 10/08/2026

- p. Azienda USL Toscana Centro
Il Direttore SOS Procedure amministrative privato accreditato
Dott.ssa Biancarosa Volponi

- p. Valori Solidali S.r.l. Impresa Sociale
il legale Rappresentante
Dott. Enrico Sardelli

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DELL'ART. 65 DEL
D.LGS. 82/2005